



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

(Articolo 3, comma 3, l.r. 8 maggio 2018, n. 8)

DELIBERAZIONE N. 2/2026

SEDUTA DEL 08.04.2026

Presa d'atto della Valutazione Globale Provvisoria (art. 66, co. 7, d.lgs. 152/2006) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e dell'aggiornamento e revisione delle Mappe di pericolosità a rischio alluvioni redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE - III ciclo di gestione 2027-2033

			Presenza
Francesco Colianni	Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità	Presidente	P
Pietro Miosi	Delegato del Presidente della Regione Siciliana (<i>delega prot. 8173 del 30.03.2026</i>)	Componente	P
Giuseppa Savarino	Assessore regionale per il territorio e l'ambiente	Componente	P
Alessandro Aricò	Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità	Componente	P
Luca Sammartino	Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea	Componente	A
Francesco Paolo Scarpinato	Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana	Componente	P
Salvatore Cocina	Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile	Componente	P

Presiede la seduta, ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 della l.r. 8/2018, l'Assessore regionale per l'energia e dei servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni.

Partecipa alla seduta senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale ad interim dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Carmelo Frittitta.

LA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, ed in particolare la Parte Terza “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 02 DEL 2026

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 2 stabilisce che *"Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali."*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera h, ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico della Sicilia coincidente con il territorio regionale;

VISTO l'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 2018 n. 8 con cui è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia;

VISTO il D.P.Reg. n.4 del 12 febbraio 2019, pubblicato nella G.U.R.S. n.18 del 19 aprile 2019 (entrato in vigore il 4.05.2019) con il quale viene emanato il "il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia";

VISTA la delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 02 aprile 2019 che ha adottato il "Regolamento di funzionamento della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia di cui all'allegato 2 dell'Atto d'indirizzo approvato con delibera di G.R. n. 271 del 25 luglio 2018;

VISTO il D.P.Reg. n. 1114 del 27 febbraio 2026 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 24/02/2026, al Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, è stato conferito l'incarico di Segretario generale ad interim dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia fino alla nomina del nuovo Segretario generale;

VISTO il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e in particolare l'art. 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che, al comma 6 definisce le competenze della Conferenza Istituzionale Permanente (di seguito anche CIP), prevedendo che la stessa adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico *"a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci"*;

VISTO l'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 recante *"Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale"* ai sensi del quale *"il Piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"* il quale si articola in più stralci, tra i quali in particolare, ai sensi dell'art. 63 comma 10 lettera a) del d.lgs. 152/2006, il Piano di gestione delle acque (PGA) e il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) che danno attuazione alle due direttive comunitarie 2000/60/CE (Direttiva quadro acque – DQA) e 2007/60/CE (Direttiva alluvioni), e ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto il Piano di assetto idrogeologico (PAI);



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 02 DEL 2026

VISTA la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (in seguito anche “Direttiva Alluvioni”) che all’articolo 14, comma 3, prevede che “*Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati (...) entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni*” e, a tal fine, riporta al comma 1 che “*entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni 6 anni*” sia riesaminata e, se del caso, aggiornata, la valutazione preliminare del rischio di alluvioni o la valutazione e le decisioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, mentre al comma 2 stabilisce che “*Le mappe della pericolosità da alluvione e del rischio di alluvioni sono riesaminate e, se del caso, aggiornate entro il 22 dicembre 2019 e successivamente ogni sei anni*”;

VISTO l’articolo 9 della citata Direttiva Alluvioni che contiene norme specifiche finalizzate a garantire il coordinamento con le attività di pianificazione portate avanti ai sensi della direttiva acque, prevedendo che “*Gli Stati membri prendono le misure appropriate per coordinare 3/3 l’applicazione della presente direttiva nonché della direttiva 2000/60/CE mirando a migliorare l’efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni tenendo conto degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE*”

VISTO il Piano di Gestione Rischio Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia – 2° ciclo di aggiornamento - (in seguito anche PGRA), approvato con d.P.C.m. 01 dicembre 2022 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 8 febbraio 2023, n. 32;

VISTA la delibera della CIP n. 02 del 2025 ad oggetto: “*Adozione ai sensi dell’art. 66 comma 7a del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. del Calendario, programma di lavoro e misure consultive per il riesame e l’aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico della Sicilia (PGRA), 3° ciclo di pianificazione (2027-2033)*”;

VISTA la delibera della CIP n. 03 del 2025 ad oggetto: “*Relazione provvisoria sui progressi realizzati nell’attuazione del programma di misure del Piano di Gestione del distretto idrografico 2021-2027 – Attività di reporting PoM 2024 – PRESA D’ATTO*”;

VISTA la delibera della CIP n. 04 del 2025 ad oggetto: “*Adozione, ai sensi dell’art. 63 comma 6 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni ai sensi degli art. 4 e 5 della Direttiva 2007/60/CE, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) - III ciclo di gestione: 2027-2033*”;

CONSIDERATO CHE le singole attività di “*pianificazione, programmazione e gestione delle risorse acqua, suolo e sistema ambientale infrastrutturale e culturale connesso*”, contenute nei Piani stralcio di bacino costituiscono obiettivi strategici di tutte le Autorità di bacino che si declinano, a loro volta, in altrettante misure/azioni/attività e, costituiscono un’efficace risposta anche contro gli effetti dei cambiamenti climatici che incidono sempre di più e sempre più frequentemente sul quadro della pericolosità del territorio italiano;

CONSIDERATO CHE il percorso di pianificazione, riesamina ed aggiorna i contenuti della Pianificazione precedente (PGRA), tuttora in corso di attuazione, nel rispetto delle scadenze fissate dalla predetta Direttiva alluvioni;

CONSIDERATO CHE la Direttiva 2007/60/CE istituisce un quadro di riferimento omogeneo su scala europea per la gestione dei fenomeni alluvionali e persegue l’obiettivo di ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, l’attività economica e le infrastrutture;

CONSIDERATO CHE la Direttiva alluvioni ha disposto, al fine della riduzione del rischio, l’individuazione delle misure idonee sulla base di un’attività di pianificazione preliminare suddivisa in tre fasi successive e tra loro concatenate, così articolate:

- fase 1: *valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4 della Direttiva alluvioni e art. 4 del d.lgs. 49/2010)*

- fase 2: *elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione (art. 6 della Direttiva alluvioni e art. 6 del d.lgs. 49/2010)*

- fase 3: *pre-disposizione ed attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni (art. 7 della Direttiva alluvioni e art. 7 del d.lgs. 49/2010)*;

CONSIDERATO CHE la normativa prevede, altresì, che gli elementi di cui al PGRA (fase 1, 2 e 3) siano soggetti ad un riesame periodico da effettuarsi ogni 6 anni, a norma dell’art 14 della Direttiva



REGIONE SICILIANA

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 02 DEL 2026

alluvioni e, se del caso, aggiornati, anche tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni;

CONSIDERATO CHE Per l'attuale ciclo di gestione (III ciclo: 2027-2033) del PGRA è previsto che le suddette fasi vengano aggiornate secondo la seguente tempistica:

- fase 1: la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (entro il 22 dicembre 2024);
- fase 2: elaborazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (entro il 22 dicembre 2025);
- fase 3: predisposizione ed attuazione del piano di gestione del rischio di alluvione (entro il 22 dicembre 2027);

VISTA la nota prot. n.135732 del 17 luglio 2025 della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (DG USSA) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), recante gli schemi proposti per la predisposizione delle Valutazioni Globali Provvisorie del Piano di Gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi dell'articolo 66, comma 7, del citato decreto legislativo n. 152 de 2006;

VISTO il "Calendario e programma di lavoro e misure consultive" per il riesame e l'aggiornamento del Piano di gestione del Rischio Alluvioni ai sensi della citata Direttiva Acque adottato con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia n. 2 del 21 Gennaio 2025;

VISTI i documenti relativi alla Valutazione Globale Provvisoria (art. 66, co. 7, d.lgs. 152/2006) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e all'aggiornamento e revisione delle Mappe di pericolosità a rischio alluvioni redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE (III ciclo di gestione 2027-2033):

1. Valutazione Globale Provvisoria (art. 66, co. 7, d.lgs. 152/2006) ai fini dell'aggiornamento del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) - documento aggiornato a febbraio 2026;
2. Relazione Metodologica per l'Aggiornamento e revisione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE (febbraio 2026)
3. N. 30 Mappe di pericolosità da alluvioni redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE (III ciclo di gestione 2027-2033);

VISTA la delibera n. 277 del 26.03.2026 con la quale la Conferenza Operativa dell'Autorità di bacino ha espresso parere favorevole ai sensi del comma 9 dell'articolo 63 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., sui documenti di cui sopra;

VISTO il verbale della seduta dell'08.04.2026 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;

tutto ciò visto e considerato, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Delibera.

ARTICOLO 1

(Preso d'atto della Valutazione Globale Provvisoria (art. 66, co. 7, d.lgs. 152/2006) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e dell'aggiornamento e revisione delle Mappe di pericolosità a rischio alluvioni redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE - III ciclo di gestione 2027-2033)

1. Si prende atto dei documenti relativi alla Valutazione Globale Provvisoria (art. 66, co. 7, d.lgs. 152/2006) del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e all'aggiornamento e revisione delle Mappe di pericolosità a rischio alluvioni redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE (III ciclo di gestione 2027-2033):
 1. Valutazione Globale Provvisoria (art. 66, co. 7, d.lgs. 152/2006) ai fini dell'aggiornamento del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) - documento aggiornato a febbraio 2026;
 2. Relazione Metodologica per l'Aggiornamento e revisione delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE (febbraio 2026)
 3. N. 30 Mappe di pericolosità da alluvioni redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 49/2010 attuativo della Direttiva 2007/60/CE (III ciclo di gestione 2027-2033)



REGIONE SICILIANA
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

DELIBERAZIONE N. 02 DEL 2026

predisposti dall'Autorità di bacino distrettuale della Sicilia, ai sensi dell'articolo 66, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dei successivi adempimenti e in funzione delle attività di aggiornamento del citato Piano di Gestione del distretto idrografico della Sicilia;

2. La presente deliberazione, in uno agli allegati, sarà trasmessa dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

ARTICOLO 2
(Pubblicazione)

1. Il Segretario generale dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia è incaricato di assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto, ai sensi dell'art. 66, comma 7, lett. a) del D.Lgs. 152/06, provvedendo alla pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S. e, per esteso sul sito internet della Regione Siciliana della presente deliberazione in uno ai documenti adottati.

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
FRITTITA

L'ASSESSORE REGIONALE PER
L'ENERGIA E DEI SERVIZI DI
PUBBLICA UTILITÀ
COLIANNI